

BGer 6A.29/2006 vom 5. Juli 2006

Bundesgericht, 2006-07-05, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_6A.29_2006

FR: TF 6A.29/2006 du 5 juillet 2006

IT: TF 6A.29/2006 del 5 luglio 2006

Regeste

revoca della liberazione condizionale | Esecuzione delle pene e delle misure

Erwägungen

E. 1

La sentenza della CRP, basata sul diritto federale e riguardante l'esecuzione delle pene, costituisce una decisione dell'ultima istanza cantonale ai sensi dell'art. 98 lett. g OG, richiamato l' art. 97 cpv. 1 OG , per cui è impugnabile mediante ricorso di diritto amministrativo (DTF 127 IV 148 consid. 1a; 121 IV 345 consid. 1a; 118 IV 221 consid. 1a; 106 IV 156 ; 100 Ib 323). La legittimazione del ricorrente è pacifica (art. 103 lett. a OG).

E. 2

Mediante il ricorso di diritto amministrativo può essere fatta valere la violazione del diritto federale di ogni livello, dunque compreso quello costituzionale, così come l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (art. 104 lett. a OG). Esclusa è per contro la censura dell'inadeguatezza non ricorrendo le eccezioni di cui all'art. 104 lett. c OG. Dato che l'istanza inferiore è un'autorità giudiziaria, l'accertamento dei fatti operato in sede cantonale è vincolante per il Tribunale federale nella misura in cui i fatti non risultino manifestamente inesatti o incompleti oppure siano stati accertati violando norme essenziali di procedura (art. 105 cpv. 2 OG ; v. DTF 128 III 454 consid. 1; 122 IV 8 consid. 1b).

E. 3

Il ricorrente lamenta anzitutto una violazione dell' art. 66bis CP . In applicazione di detto articolo l'autorità cantonale avrebbe dovuto rinunciare a ordinare il ricollocamento nello stabilimento in quanto egli sarebbe stato duramente colpito dalle conseguenze del suo atto al punto che una revoca risulterebbe inappropriata. Il ricorrente evidenzia come le conseguenze del reato commesso abbiano lasciato evidenti segni di instabilità a livello psico-fisico, in parte anche riconducibili alla dipendenza dalla cocaina. Egli sostiene inoltre di manifestare evidenti sintomi depressivi, determinati dai continui e prolungati periodi di detenzione (ricorso pag. 8 e segg.).

E. 3.1

La CRP negando l'applicabilità dell' art. 66bis CP rileva in particolare come nonostante il condannato abbia espiato un lungo periodo di carcerazione per i reati commessi in Italia, ciò non lo ha minimamente distolto dal commettere nuovamente il medesimo reato, proprio durante il periodo di prova fissato dal Consiglio di vigilanza. Risulta inoltre che al momento dell'emanazione della suddetta decisione non fossero dati i presupposti per il collocamento del ricorrente in un centro di disintossicazione, non essendo stati riscontrati in lui sintomi di astinenza e tanto meno una perdita di controllo durante l'assunzione di stupefacenti. Inoltre

l'asserzione del ricorrente secondo cui egli sarebbe già vicino alla soglia della depressione e in uno stato di estrema fragilità psicologica e che il suo ricollocamento non farebbe altro che deteriorare ulteriormente il suo stato di salute, non è pertinente in questo ambito visto che tale preteso stato psichico non può essere ritenuto una conseguenza diretta del suo atto (sentenza impugnata pag. 9).

E. 3.2

In base all' art. 38 n. 1 CP quando un condannato alla reclusione o alla detenzione ha scontato i due terzi della pena e, trattandosi di detenzione, almeno tre mesi, l'autorità competente può liberarlo condizionalmente se la sua condotta durante l'esecuzione non vi si oppone e se si può presumere che egli terrà buona condotta in libertà. L'autorità competente prescrive al condannato che beneficia della liberazione condizionale un periodo di prova e può durante lo stesso sottoporlo al patronato (art. 38 n. 2 prima frase CP). Se, durante il periodo di prova, il liberato commette un reato per il quale è condannato senza sospensione condizionale a una pena privativa della libertà superiore a tre mesi, l'autorità competente ne ordina il ricollocamento nello stabilimento. Se il liberato è condannato a una pena più mite o a una pena con sospensione condizionale, l'autorità competente può prescindere dal ricollocamento (art. 38 n. 4 cpv. 1 CP). In base all' art. 66bis cpv. 1 CP se l'autore di un reato è stato così duramente colpito dalle conseguenze dirette del suo atto che una pena risulterebbe inappropriata, l'autorità competente prescinde dal procedimento penale, dal rinvio al giudizio o dalla punizione. Nelle stesse circostanze, la sospensione condizionale della pena o la liberazione condizionale non saranno revocate (art. 66bis cpv. 2 CP).

E. 3.3

Il ricorrente è stato condannato, senza sospensione condizionale, ad una pena privativa della libertà superiore a tre mesi per i reati da lui commessi nel periodo di prova di tre anni fissato dal Consiglio di vigilanza il 24 luglio 2000. Il Landgericht di Klebe lo ha infatti riconosciuto colpevole di avere trafficato nel periodo in questione con droghe pesanti in quantità elevate sul territorio germanico condannandolo per questo ad una pena di tre anni e nove mesi di reclusione. Tale sentenza è equiparata ad una sentenza svizzera nella misura in cui non viola l'ordre public del nostro Paese (v. sentenza 6A.76/1998 del 4 giugno 1999, consid. 3a). Contrariamente a quanto ritenuto nel gravame l'applicazione dell' art. 66bis CP presuppone che l'autore sia stato duramente colpito dalle conseguenze dirette del suo atto (DTF 121 IV 162 consid. 2b). Il Tribunale federale ha così ad esempio ammesso una riduzione di tre mesi della pena pronunciata nei confronti di un rapitore, che è rimasto gravemente ferito nel corso dell'operazione di liberazione del suo ostaggio (DTF 121 IV 162 consid. 2f e g). Un'attenuazione della pena in applicazione dell'articolo 66bis CP è stata inoltre ammessa per le conseguenze dirette e dure subite da una madre di quattro bambini in tenera età che ha provocato la morte del marito con un sorpasso azzardato (DTF 119 IV 280 consid. 2b). Orbene, nel caso concreto, non si vede come il ricorrente possa essere stato direttamente colpito dalle conseguenze del traffico di stupefacenti per cui è stato condannato in Germania. A motivazione della sua richiesta egli solleva problemi attinenti alla carcerazione nonché al consumo di stupefacenti, ma non alle conseguenze del suo nuovo reato in quanto tale. Egli evidenzia certo la sua estrema fragilità psicologica la quale sarebbe aggravata dal fatto che dopo un periodo di carcerazione estremamente lungo e di un regime particolarmente duro, sia stato rimesso in libertà ricostruendo in questo seppur breve periodo e per quanto possibile una parvenza di vita regolare. Tali considerazioni sono tuttavia relative alle conseguenze della carcerazione in quanto tale e non del reato, come

invece richiesto perché si applichi l' art. 66bis CP (più ampiamente sui criteri da seguire nell'applicazione di questa disposizione v. DTF 117 IV 245 consid. 2). Ordinando il ricollocamento l'autorità cantonale non ha pertanto violato le norme federali pertinenti.

E. 4

Il ricorrente asserisce che l'autorità cantonale avrebbe altresì violato le garanzie di un equo processo (art. 29 Cost. e art. 6 CEDU) nonché il divieto dell'arbitrio (art. 9 Cost.) in quanto la revoca è stata pronunciata senza far capo all'istituto della perizia psichiatrica, necessaria per determinare le condizioni psico-fisiche del condannato (ricorso pag. 9 e segg.). Anche sotto questo profilo il ricorso va disatteso poiché, considerata l'inapplicabilità concreta dell' art. 66bis CP (v. sopra consid. 3.3), la revoca in quanto tale della liberazione condizionale giusta l' art. 38 n. 4 CP non presuppone la previa adozione di una perizia psichiatrica che accerti le condizioni psico-fisiche del condannato. Su questo aspetto il ricorso non merita dunque ulteriore approfondimento. Eventuali problemi psichiatrici o tossicomanie che dovessero evidenziarsi durante l'esecuzione della pena residuale andranno sottoposte alle autorità cantonali competenti, le quali se del caso procederanno ai necessari accertamenti medici in applicazione dei principi direttivi vigenti in ambito di esecuzione delle pene e delle misure (v. in part. per il Canton Ticino l' art. 12 del Regolamento sull'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza per gli adulti, del 23 novembre 1978, RL 4.2.1.1.1).

E. 5

Il ricorrente afferma anche che la decisione impugnata sarebbe inadeguata, doglianza questa che sarebbe qui invocabile in quanto espressamente prevista dall' art. 66bis cpv. 2 CP (ricorso pag. 12 e seg.). Sotto questo profilo il ricorso risulta inammissibile poiché non si configurano le circostanze eccezionali perché possa venire contestata l'inadeguatezza in applicazione dell'art. 104 lett. c OG, segnatamente il diritto federale non prevede in questo ambito tra i motivi di ricorso l'inadeguatezza, né si vede come l' art. 66bis cpv. 2 CP potrebbe supplire a questo silenzio legislativo.

E. 6

L'insorgente sostiene da ultimo che la misura proposta sarebbe lesiva del principio della proporzionalità essendo la revoca della libertà condizionale una misura estrema che come tale non deve venire applicata se risulta possibile raggiungere gli stessi scopi tramite provvedimenti meno gravosi. Fra questi provvedimenti meno gravosi il ricorrente cita un prolungamento del periodo di prova eventualmente accompagnato da misure di controllo e da un adeguato sostegno psicologico (ricorso pag. 13). A questo proposito il ricorrente omette di considerare che la revoca della liberazione condizionale in caso di nuovo reato punito con una pena privativa della libertà superiore a tre mesi, senza sospensione condizionale, è obbligatoria (DTF 98 Ib 172 consid. 2b pag. 175). L'autorità competente può prescindere dal ricollocamento solamente se il liberato è stato condannato a una pena più mite o a una pena con sospensione condizionale (art. 38 n. 4 cpv. 1 CP). Dato che nel caso concreto il ricorrente è stato condannato ad una pena da scontare di molto superiore ai tre mesi, non c'è alcuno spazio per l'applicazione del principio della proporzionalità nei termini da lui richiesti. Anche da questo punto di vista il ricorso va pertanto respinto.

E. 7

Con questa decisione la domanda di effetto sospensivo diviene priva d'oggetto. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.